

- Art. 1 - è conforme all'art. 1 delle condizioni italiane.
- Art. 2 - riproduce sostanzialmente l'art. 2 delle condizioni italiane; esso però, in analogia a quanto è stato fatto per le condizioni caso morte per la Spagna, viene completato da un'ap-
posita norma nella quale si stabilisce esplicitamente che
l'esazione dei premi al domicilio del Contraente non es-
onera il Contraente stesso dall'obbligo di corrispondere i
premi presso la Rappresentanza dell'Istituto o sue Agenzie.
- Art. 3 e 4 - trattano degli effetti della sospensione del pagamento
dei premi e sono stati adeguati alla formulazione adottata
nelle condizioni caso morte.
- Art. 5 e 6 - riproducono il contenuto degli artt. 4 e 5 delle condi-
zioni italiane.
- Art. 7 - corrisponde all'art. 6 delle condizioni italiane; esso è
stato formulato in modo più dettagliato per quanto concerne
la documentazione necessaria per la liquidazione della po-
lizza.
- Art. 8 - corrisponde all'art. 11 delle condizioni spagnole caso morte;
esso costituisce una necessaria cautela e risponde all'esi-
genza di precisare gli impegni delle parti.
- Art. 9 - determina il foro competente per le contestazioni giudiziar-
ie e corrisponde all'art. 7 delle condizioni italiane.

Il Direttore Generale ritiene utile far rilevare che le condi-
zioni di polizza in parola, con le opportune modifiche varranno an-
che per i contratti da stipularsi in forma "Capitale differito spe-
ciale" (Tar.19). Si allegano in atti Condizioni generali di polizza
caso vita per contratti da stipularsi in Spagna.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso
favorevole le suddette condizioni di polizza per la Spagna.

=====